



COMUNE DI CAROLEI  
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°002 DEL 04/04/2024

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024. CONFERMA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17,15 in Carolei e nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Alla prima convocazione in Seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	IANNUCCI FRANCESCO	PRESENTE
2	FILICE PAOLO	PRESENTE
3	BILOTTA PAOLA	ASSENTE
4	PERRI MARILU'	PRESENTE
5	PRESTA ROSSELLA	PRESENTE
6	SERRA SANTO	PRESENTE
7	TARSITANO MARCO	PRESENTE
8	VALENTINI SALVATORE	PRESENTE
9	VELTRI FRANCESCA	PRESENTE
10	ROTONDARO FRANCESCO	PRESENTE
11	DE LUCA FRANCESCO	PRESENTE
12	POLICICCHIO ALESSANDRO	PRESENTE
13	TUCCI STEVE	PRESENTE

Totale presenti n° 12 – Totale assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Ceccherini, incaricato della redazione del verbale della seduta.

La seduta è pubblica.

Presiede l'Avv. MARCO TARSITANO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta il dott. Maurizio Ceccherini, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del Settore Economico finanziario, tributi e personale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del*

*possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**Richiamata** la delibera Consiliare n. 20 del 30/07/2023, avente ad oggetto “*Addizionale comunale IRPEF ANNO 2023. CONFERMA*”, con la quale si è confermata un’aliquota IRPEF pari allo 0,80% senza soglie di esenzioni;

**Visto** l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

**Visto** il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

**Ritenuto** necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, confermare anche per il 2024 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilita in un’aliquota unica in misura pari allo 0,80%, senza soglia d’esenzione;

**Quantificato** presuntivamente in € 230.316,00 il gettito dell’addizionale IRPEF derivante dall’applicazione dell’aliquota/delle aliquote e dell’esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

**Richiamata** altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2018: Dissesto Finanziario art.246 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;

**Visto** l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** inoltre l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 31 dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

**Ravvisata** la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti l'intervento:

il **Consigliere Tucci** che: chiede chiarimenti circa la determinazione della misura massima dell'aliquota;

- la replica del **Sindaco** che: ha richiamato la vigente normativa sul dissesto finanziario che impone l'applicazione della misura massima delle aliquote dei tributi locali e tariffe;

Dichiarazione di voto: Il **consigliere Rotondaro** manifesta il voto contrario del gruppo di minoranza;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti n.12

Consiglieri Votanti n. 12

Consiglieri Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 04 (Rotondaro-Tucci-Policicchio-De Luca)

### **DELIBERA**

1. di **CONFERMARE** per l'anno di imposta 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, stabilita in misura pari allo 0,80%, senza soglia d'esenzione;

2. di **QUANTIFICARE** presuntivamente in € 230.316,00 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

3. di **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

4. di **PUBBLICARE** la deliberazione all'Albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente;

CON SUCCESSIVA votazione il Consiglio Comunale, che riporta separata votazione:

Consiglieri presenti n.12

Consiglieri Votanti n. 12

Consiglieri Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 04 (Rotondaro-Tucci-Policicchio-De Luca)


### **DELIBERA**

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

F.to: Avv. Marco Tarsitano



**Il Segretario Comunale**

F.to: Dott. Maurizio Ceccherini



**COMUNE DI CAROLEI**  
(Prov. di Cosenza)

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 02 DEL 04/04/2024**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - ART. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267**

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024. CONFERMA

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
TRIBUTI E PERSONALE**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
M.C. Rotondaro




**COMUNE DI CAROLEI**

(Provincia di Cosenza)

**P U B B L I C A Z I O N E**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Carolei 12/04\_/2024



► **Il Responsabile**

M.C. Rotondaro

---

**ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ==, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 12/04/2024




► **Il Responsabile**

M.C. Rotondaro

---

È copia conforme all'originale.

Data .....



► **Il Responsabile**